

Trieste, 14 Luglio 1901

①

Sano di mente, dopo aver invocato il Santo Nome di Dio, scrivo di mio proprio pugno l'atto di ultima mia volontà, annullando col presente tutti quelli che avessi potuto scrivere in precedenza.

Nomino erede usufruttuaria di ogni mio avere tanto in beni mobili che immobili la diletta mia legittima Consorte Augusta Alpi de Stabile, che dovrà però mantenere lo stato di vedovanza vita sua naturale durante.

Nel caso volesse rimaritarsi, la sostanza, ossia l'usufrutto di questa dovrebbe venir ripartito fra i miei due fratelli Domenico Monsignor Alpi Francesco Alpi dimoranti a Gorizia, e la mia sorella Costanza Alpi de Berzeny dimorante ora a Budapest.

Dopo la morte della mia consorte e di questi tre miei cari congiunti, nomino erede universale della mia sostanza il Comune di Vigonovo Veneto con che le rendite tutte ritraibili dalla medesima siano erogate annualmente in opere di beneficenza a favore dei poveri di quel Comune meritevoli di valido aiuto, con preferenza sempre dei miei affittuali che disgraziatamente si trovassero in bisogno.

Sarà in obbligo il Comune di Vigonovo Veneto di erogare annue lire 100 prelevate alle suddette Rendite nell'annuale celebrazione in perpetuo di una Messa da Requiem nella Chiesa Parr/le di Vigonovo al Compimento dell'anniversario del mio decesso.

Sarà in facoltà del Comune di Vigonovo di vendere all'asta pubblica tutti i mobili, effetti di casa e.c.c. ecc. capitalizzando il ricavo ed anche questo a totale vantaggio dei poveri del Comune.

In quanto ai molti dipinti ad olio ed altri quadri a cui ero affezionato, desidero e voglio vengano conservati in una camera separata essendovene dei pregevolissimi e fra i quali il Capolavoro a Crajon di mio suocero il Professore Cecilio Rizzardini premiato all'Accademia di Venezia colla grande medaglia d'oro rappresentante la parabola del Samaritano, poi una stampa Francese del 1400 circa, il Ritratto finissimo del mio Santolo Principe Brignola Cardinale che ha cornice spalmata di vero oro, e tanti altri dipinti pregievoli che sarebbe troppo lungo l'enumerare, così da formare una microscopica pinacoteca portando il mio nome. Uniti a questi, vi potrà pur stare il mio caro Leopard, il mio grazioso scimiotto imbalsamato, e quanto altro appartiene alla storia naturale come conchiglie, gruppi di bestiole artisticamente fatte ed altro.

Così desidero che sia ed in fede mi sottoscrivo di mio proprio pugno.

f.to Gaetano Alpi

Cervignano 16=10=1902

CODICILLO all'atto di mia ultima volontà scritto di mio proprio pugno
il 14 Luglio 1901 a Trieste.

Nel Caso che la mia erede usufruttuaria Augusta Alpi de Stabile
mia Consorte, credesse superfluo per se stessa una parte di tutto il
mio mobiglio, potrà a suo beneplacito disfarsene vendendola, senza es-
sere obbligata a rendere conto a chi si sia.

Così desidero e voglio.

F.to Gaetano Alpi

Pubblicato nell'I.R. Giudizio Distrettuale

Cervignano 15 Aprile 1905

(LS) f/to Lion

E' copia conforme all'atto redatto solo per memoria, esistente nel-
l'archivio di questo Comune, per uso amministrativo.

Vigonovo, li 27 Luglio 1961



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Alpi", written over the typed name of the Municipal Secretary.

2

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Vista la istanza presentata dal Signor Sindaco di Vigonovo per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità disposta dal Defunto Signor Alpi Gaetano fu Virginio col testamento olografo 14 Luglio 1901 e codicillo 16 Ottobre 1902.

Vista la deliberazione 26 Febbraio 1904, con cui il Consiglio Comunale di Vigonovo ha stabilito di accettare l'eredità suddetta;

Ritenuto che il predetto Signor Alpi Gaetano, suddito austriaco, morto in Cervignano il 14 Aprile 1903 col testamento suaccennato istituiva erede universale della sua sostanza il Comune di Vigonovo con l'obbligo di erogarne annualmente le rendite in opera di beneficenza a favore dei poveri dello stesso Comune meritevoli di valide aiuto, con preferenza agli affittuali del testatore che si trovassero in bisogno;

Ritenuto che con lo stesso testamento il Signor Alpi nominava usufruttuaria di tutta la sua sostanza la di lui moglie Signora Augusta Alpi De Stabile con la condizione di mantenere lo stato di vedovanza, disponendo che nel caso volesse rimaritarsi, l'usufrutto sia ripartito fra i suoi fratelli Alpi Domenico e Francesco e la sorella Alpi Costanza.

Che il Testatore impose l'obbligo al Comune di Vigonovo di erogare Lire cento annue nella celebrazione in perpetuo di una messa da requiem nella Chiesa parrocchiale di Vigonovo nell'anniversario della sua morte ed inoltre di conservare in un locale separate i dipinti ad olio, ed altri quadri ed oggetti ritenuti pregevoli, e che formano parte della sua sostanza mobile da esso abbandonata.

Ritenuto che in base ai documenti dimessi dal Municipio di Vigonovo, alla sostanza mobile lasciata dal predette Signor Alpi, depurata da ogni debito e passività, fu attribuito il valore di Lire 4937.16; che il patrimonio immobiliare, consistente in terreni con case coloniche situati nel Comune di Vigonovo (Provincia di Venezia) e nei Comuni di Legnare S. Angelo di Piove di Sacco e Codevigo (provincia di Padova) fu valutato in Lire 48.700, giusta la perizia giurata 4 Agosto 1903 dell'Ingegnere Francesco Fossoni, e che quindi l'importo totale dell'eredità ammonta a Lire 52.437.16;

Ritenuto che essendo stato pubblicato nel Comune di Vigonovo l'avviso prescritto dall'articolo 3 Del Regolamento 26 Luglio 1896 N° 361, ed essendo anche stato notificato ai successibili ex legge del defunto

Signor Alpi Gaetano, questi a mezzo di Mons. Domenico Alpi presentano alcune esecuzioni in ordine ~~alla~~ all'eventuale loro diritto all'usufrutto della sostanza abbandonata dal testatore;

Considerato che l'opposizione di Mons. Alpi Domenico quantunque non legalmente confermata e precisata, non inferiva la convenienza di autorizzare il Municipio di Vigonovo ad accettare la eredità del benemerito Signor Alpi Gaetano, riferendosi all'eventuale diritto nel fratelli del defunto all'usufrutto della sostanza nel solo caso in cui la vedova passi a seconde nozze.

Ritenuto che tale convenienza sussista anche qualora in disperata ipotesi tale diritto sia legalmente valido, sul che è forte da dubitarsi di fronte al disposto dall'art. 901 del Codice Civile ed Italiano che costituisce una norma di ordine pubblico, imperante anche relativamente alle successioni straniere in ordine all'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice Civile Italiano;

Ritenuta pertanto la convenienza di autorizzare il Comune ad accettare l'eredità di cui trattasi;

Visto ~~ma~~ il voto della Giunta Provinciale Amministrativa;

Vista la legge 21 Giugno 1896 n° 218 ed il relativo regolamento 26 Luglio 1896 N° 361;

Il Comune di Vigonovo è autorizzato ad accettare l'eredità come sopra disposta dal Defunto Signor Alpi Gaetano fu Virginio, salvo a suo tempo l'adempimento degli obblighi stabiliti dal medesimo nel suo testamento 14 Luglio 1901.

Venezia ; li 10 Dicembre 1904

IL PREFETTO

F/to Illegibile

Registrate a Dolo li 7/7/1909 Articolle 1062

al n° 20 mod. 2 Vol. 73 priv. tasse debite per Lire:

una e cent.venti (due) I. 22 (due) (due)

al n° 575966
Vol.

IL RICEVITORE F/to Illegibile

Per copia conforme all'originale

e in carta libera per uso amm. Vigonovo 1 APR 1943

Il Segretario Visto: Il Podestà



Handwritten signatures and initials.

3

COMUNE DI VIGONOVO

----- S T A T U T O ----- O R G A N I C O -----

DELL'OPERA PIA

" ALPI GAETANO "

Registrato a Dolo li 7/7/1939 art. 1062 al n° 22 Reg. 2 Vol.
73 privati - tassa a debito A debito Lire una e cent. ventidue
Reg. I.22

Bollo 0.20

I.42

IL RICEVITORE=
F/te Illegibile

al n° 5759

" ALPI GAETANO "

Capitolo I

COSTRUZIONE- SCOPO - MEZZI

Art. I

L'Opera Pia "Alpi Gaetano" é costituita in forza del testamento 14 luglio 1901 e codicillo 16 Ottobre 1902 del fu Gaetano Alpi fu Virginio, pubblica nell'I.R.Giudizio di Cervignano il 15 Aprile 1903, e del Decreto 10 Dicembre 1904 n° 21321 Div. II del R.Prefet o di Venezia col quale venne autorizzato il Comune di Vigonovo all'accettazione dell'eredità disposta dal predetto Alpi Gaetano a scopo di beneficenza.

Art. II

Detta Opera Pia ha lo scopo della distribuzione annua in opere di beneficenza a favore dei poveri del Comune di Vigonovo meritevoli di valido aiuto con preferenza sempre agli affittuali del testatore che di grazia si trovassero in bisogno.

Delle rendite tutte ritraibili dalla sostanza dallo stesso abbandonata; con obbligo nel Comune di Vigonovo di erogare annuo Lire 100 (cento) prelevandole dalle rendite suddette, nell'annuale celebrazione di una Messa in Requiem in questa Chiesa Parrocchiale nell'anniversario del decesso e con obbligo altresì di conservare in separato locale i quadri, dipinti ad olio, concilie, bestie imbalsamate etc. risultanti dal testamento e dall'inventario assunto in Cervignano il 21-24 Aprile 1903 costituendo con questi un piccolo museo al nome "Raccolta Alpi Gaetano".

Art. III

L'Opera Pia provvede al suo scopo con le rendite dei beni abbandonati dal testatore e descritti nella perizia - stima girata 4 Agosto 1903 dall'Ing. Francesco Tosoni, del valore commerciale di Lire 47.500 (quarantasettemil cinquecento) nonché della somma di Lire 6047.83 (seimilaquarantasette e cent. ottantatre) risultante dal verbale della liquidazione della sostanza mobile in data 3 Marzo 1906, colla riserva contenuta per questa ultima somma ma nell'articolo 8 dello stesso verbale di liquidazione.

L'erogazione di tale rendita é però subordinata alla morte dell'usufruitaria signora Augusta De Stabile vedova Alpi, e degli altri aventi diritto all'usufrutto, giusta disposizione testamentaria, nel caso che la stessa Signora De Stabile Augusta si rimaritasse.

CAPITOLO II - AMMINISTRAZIONE

Art. IV°

L'Opera Pia "Gaetano Alpi" é amministrata da questa Congregazione di

...
e 18 Luglio 1904 n° 390 e dai relativi regolamenti approvati coi R.R. Decreti 5 Febbraio 1891 n° 99 e 1 Gennaio 1905 n° 12 sotto l'osservanza delle disposizioni tassativamente volute dal benefico testatore secondo le norme del presente Statuto.

CAPITOLO III - NORME DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5

Per l'Opera Pia di cui trattasi, dovrà essere tenuta separata contabilità, compilandosi annualmente speciale bilancio di previsione e resoconto finanziario, come pure dovrà essere compilato e tenuto al corrente distinto inventario.

Art. 6

Nessuno dei componenti l'amministrazione potrà a titolo veruno percepire assegnamenti e remunerazioni di sorta sul Bilancio dell'Opera Pia.

Art. 7

Gli immobili devono di regola essere dati in affitto, gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili con apposito inventario.

Art. 8

Le rendite ritraibili dalla sostanza dell'Opera Pia saranno impiegate:

- a) nel pagamento delle imposte e tasse
- b) nelle spese di amministrazione
- c) nell'annua erogazione di Lire 100 (cento) per una messa da requie in questa Chiesa parrocchiale nel 14 Aprile anniversario della morte del testatore.
- d) nella conservazione in apposita stanza dei quadri, dipinti ad olio, concilie, bestie inbalsamate etc. secondo la disposizione testamentaria.
- e) in sussidi ai poveri del Comune meritevoli di valido aiuto, con preferenza sempre agli affittuali del testatore che disgraziatamente si trovassero in bisogno.
- f) in sussidi (per un terzo delle rendite nette) in favore dell'Infanzia abbandonata.

Art. 9

Qualche disposizione transitoria sull'impiego delle rendite, dovrà la Congregazione di Carità provvedere anzitutto al pagamento di Lire 3.200 ed interessi, al Comune di Vigonovo somma da questo anticipata per far fronte alle spese relative alla accettazione dell'eredità

Art. 10

Le somme da investire devono essere impiegate:

- a) nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili, legalmente accertate.
- b) in titoli del debito pubblico dello Stato od in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato
- c) nel miglioramento del patrimonio esistente, previa l'autorizzazione tutoria di.
- d) e per un quinto delle spese, con l'approvazione tutoria in prestiti per la costruzione di case popolari ai sensi della legge 31 Maggio 1903 n° 254

Art. II

è autorizzata la Congregazione di Carità di valersi, occorrendo, di speciali impiegato per disporre di ogni pratica amministrativa all'Opera Pia riferentisi, corrispondendogli un equo annuo assegno da approvarsi preventivamente dall'Autorità Tutoria, come pure di valersi degli impiegati propri verso un'assegno da prelevarsi sulle rendite dell'Opera Pia, sempre colla approvazione tutoria.

Art. I2

Valgono per l'Opera Pia le regole d'amministrazione contenute nello statuto della Congregazione di Carità approvato con Regio Decreto 18 Agosto 1905 in quanto non contraddicano alle norme contemplate nel presente Statuto.

Art. I3

La Congregazione di Carità amministratrice dell'Opera Pia, deve vigilare perché dall'usufruttuaria siano adempiuti tutti gli obblighi derivanti per legge, prendendo al bisogno tutte le misure conservatorie riferendone tutto all'Autorità tutoria.

approvato dal Consiglio Comunale nelle sue adunanze del 15 marzo e 12 settembre 1906 - Vigonovo 11 1° Settembre 1906.

IL SINDACO F/to M. Ing. Zan

GLI ADESSO I

F/to Gianfrancesco - F/to Eugno Pietro
" Dal Maso Paolo - " Bordin Bernardo

IL SEGRETARIO F/to G. Cogo

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL SINDACO F/to Ing. E. Zanon

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto: per ordine di S.M. IL MINISTRO F/to Giolitti

PER COPIA CONFORME - Il Direttore Capo della Divisione F/to Illegibile

Per copia conforme all'originale
e in carta libera per uso amm.

Vigonovo 20 APR 1943
Il Segretario Visto: Il Podestà

④

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda del Sindaco di Vigonovo per ottenere il riconoscimento giuridico dell'Opera Pia Istituita dal fu Alpi Gaetano con testamento 14 Luglio 1901 e codicillo 16 Ottobre 1902 pubblicati nell'I.R. Giudizio di Cervignano il 15 Aprile 1903 la quale opera pia ha per iscopo di soccorrere con le rendite del suo patrimonio che ammonta a circa Lire 53.000, dopo cessato l'usufrutto stabilito dal benefattore, i poveri di quel Comune;

Visto lo Statuto Organico predisposto per il governo dell'Opera Pia;
Vedute le relative deliberazioni del Consiglio Comunale, della Congregazione di Carità di Vigonovo e della Commissione Provinciale di pubblica assistenza e beneficenza di Venezia;
Vedute le leggi 17 Luglio 1890 n° 6972, 21 Giugno 1896 n° 218, 5 Giugno 1890 n° 1037, 18 Luglio 1904 n° 390 ed i relativi regolamenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1 - L'opera Pia Alpi Gaetano di Vigonovo con lo scopo e la dotazione suindicata é eretta in Ente Morale ed é affidata in amministrazione della locale Congregazione di Carità;

Art. 2- E' approvato lo Statuto Organico di detta Opera Pia in data 12 Settembre 1906, composto di tredici articoli, il quale statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente;

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 Ottobre 1906

Firmato ; Vittorio Emanuele

controfirmato: Giolitti

Per copia conforme all'originale - Il Direttore della Divisione
F/to Sartori

././.

III STRADA 13.000 IV

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Vigonovo 16 Settembre 1943

IL SEGRETARIO COMUNALE

G. Miakka

Visto : IL PODESTA'

Lucretio



VITTORIO EMANUELE I I I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Sindaco di Vigonovo per ottenere il riconoscimento giuridico dell'Opera Pia istituita dal fua Alpi Gaetano con testamento 14 Luglio 1901 e ceducillo 16 Ottobre 1902 pubblicati nell'I. R. Giudiziarie di Cervignane il 15 Aprile 1903, la quale opera pia ha per iscopo di soccorrere con le rendite del suo patrimonio, che ammonta a circa Lire 53.000, dopo cessato l'usufrutto stabilito dal benefattore, i poveri di quel Comune.

Visto lo Statuto Organico predisposto per il governo dell'Opera Pia;

Vedute le relative deliberazioni del Consiglio Comunale, della Congregazione di Carità di Vigonovo e della Commissione Provinciale di pubblica assistenza e beneficenza di Venezia;

Vedute le leggi 17 Luglio 1890 N° 6972, 21 Giugno 1896 n° 218, 5 Giugno 1890 N° 1037, 18 Luglio 1904 N° 330 ed i relativi regolamenti,

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministero Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

ABBIAMO DICRETATO E DECRETIAMO ;

Art. 1 - L'Opera Pia Alpi Gaetano di Vigonovo con lo scopo e la destinazione suindicata è eretta in ente morale ed è affidata in amministrazione alla locale Congregazione di Carità;

Art. 2 - È approvato lo Statuto Organico di questa detta Opera Pia in data 12 Settembre 1906, composto di tredici articoli, il quale statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei decreti del Reame d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sal Rossere, addì 30 Ottobre 1906.

F/to Vittorio Emanuele

controfirmato: Giolitti

Per copia conforme:

IL DIRETTORE CAPO DELLA DIVISIONE

F/to Illegibile .//.

Art. 596 Com. Gov."

Bolla n. 537 - 9/12/1906 per Lire 63.50

F/te Illegibile

Registrato a Dolo il 7/7/1904 al n. 21 mod. 73 al 5759

Importo Lire 1.22 Art. 1062 Campione Debito

IL RICEVENTE

F/te Illegibile

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA
VIGONOVO (Venezia)

OPERA PIA "LEGATO BAPONE ALMI GAETANO",
VIGONOVO (Venezia)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA

PER USO VOLTURA CATASTALE

Vigonovo 8 Aprile 1943 XXI°

IL SEGRETARIO

G. Mian

IL PODESTA' PRESIDENTE



Luigi Antonio Berti